



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2016

Oggetto: reiscrizione all'albo professionale e superamento esami di abilitazione non seguiti da iscrizione all'albo.

Rispondiamo in merito alla domanda di reiscrizione all'albo professionale di un professionista ovvero che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, previo il superamento del relativo esame di Stato, alla luce della normativa vigente.

Orbene, l'art. 3, comma 2, L. 17/90 stabilisce che *“conservano efficacia i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge”*. La legge 28 maggio 2016 n. 89, con l'art. 1 septies, è intervenuto sull'interno articolato della legge n. 17/1990, senza però modificare, integrare o abrogare le prescrizioni contenute nel ricordato articolo 3 comma 2. Pertanto, restano efficaci i provvedimenti adottati dal collegio, che, anche in epoca precedente, hanno consentito l'iscrizione all'albo professionale, facendo salvi, quindi, i diritti cd. *“quesiti”*, come il diritto soggettivo all'iscrizione all'Albo maturato secondo le condizioni di accesso previgenti la riforma. Pertanto, una volta verificate le condizioni di cui all'art. 13 R.D. 275/1929, la reiscrizione all'Albo professionale è possibile, senza sostenere nuovamente l'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda la possibilità di iscrizione per coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione professionale, previo il superamento dell'esame di Stato, e non si siano mai iscritti all'albo, preme ricordare che l'art. 33, comma 5, Cost. stabilisce che *“è prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”*. Con ciò, si significa che il conseguimento di una speciale abilitazione, prevista dalla Costituzione, acquisita secondo le regole vigenti al momento del suo conseguimento, come l'abilitazione all'esercizio della professione rappresenta l'accertamento costitutivo del diritto dell'interessato di essere iscritto all'albo professionale, , in quanto diritto soggettivo perfetto, è esercitabile in ogni tempo.

Anche in questo caso, nonostante le mutate condizioni di accesso alla professione, coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, previo superamento del relativo esame di Stato, possono essere iscritti all'albo professionale, a semplice richiesta.